



Tax Newsletter n. 6/2016

Tax & Legal

Sintesi delle novità legislative e delle interpretazioni di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria più significative del mese di giugno 2016

kpmg.com/it



Indice

Parte prima

Legislazione

- [Pagina 5](#) **Accertamento - Ruling**
Regime dell'adempimento collaborativo - Interpello c.d. abbreviato - D.M. 15 giugno 2016
- [Pagina 5](#) **A agevolazioni - Imposte sui redditi - IRAP - Ruling**
Patent Box - Istanza per l'esercizio dell'opzione - Termine di presentazione della documentazione integrativa - Decorrenza - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 101754 del 27 giugno 2016
- [Pagina 5](#) **Imposte indirette**
Imposta sulle transazioni finanziarie (o Tobin Tax) - Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero crediti (c.d. 'black list') ex art. 19, comma 4, terzo periodo, D.M. 21 febbraio 2013 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 89888 del 9 giugno 2016
- [Pagina 6](#) **Imposte sostitutive**
Credito d'imposta per i fondi pensione e le Casse di previdenza che investono nell'economia reale - Misura massima del beneficio - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 giugno 2016
- [Pagina 6](#) **IVA**
Definizione delle informazioni, regole tecniche, strumenti e termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici - Novità del D.Lgs. n. 127/2015 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 102807 del 30 giugno 2016
- [Pagina 6](#) **Riscossione**
Proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali a favore dei contribuenti con studi di settore - D.M. 15 giugno 2016

Parte seconda

Prassi

- [Pagina 7](#) **Accertamento - Ruling**
Interpello sui nuovi investimenti - Chiarimenti - Ambito soggettivo - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 1 giugno 2016, par. 1
- [Pagina 7](#) **Accertamento - Ruling**
Interpello sui nuovi investimenti - Chiarimenti - Ambito oggettivo - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 1 giugno 2016, par. 2
- [Pagina 8](#) **Accertamento - Ruling**
Interpello sui nuovi investimenti - Chiarimenti - Modalità di presentazione dell'istanza - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 1 giugno 2016, par. 3
- [Pagina 8](#) **Accertamento - Ruling**
Interpello sui nuovi investimenti - Chiarimenti - Contenuto dell'istanza - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 1 giugno 2016, par. 4
- [Pagina 8](#) **Accertamento - Ruling**
Interpello sui nuovi investimenti - Chiarimenti - Rapporti con il regime dell'adempimento collaborativo - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 1 giugno 2016, par. 10
- [Pagina 9](#) **Accertamento**
Modifiche alla disciplina concernente l'imputazione delle ritenute a titolo di acconto - Soggetti IRES - Applicabilità del principio di cassa - Risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-08733 del 14 giugno 2016

- 7 [Pagina 9](#) **Imposte sui redditi**
Disciplina dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 26 dell'1 giugno 2016
- 8 [Pagina 10](#) **Imposte sui redditi**
Premi di risultato e welfare aziendale - articolo 1 commi 182-190 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) - Chiarimenti - Tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme risultanti dalla partecipazione agli utili - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28 del 15 giugno 2016, par. 1
- 9 [Pagina 11](#) **Imposte sui redditi**
Premi di risultato e welfare aziendale - articolo 1 commi 182-190 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) - Chiarimenti - Beni e servizi non soggetti a tassazione - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28 del 15 giugno 2016, par. 2
- 10 [Pagina 11](#) **Imposte sui redditi**
Premi di risultato e welfare aziendale - articolo 1 commi 182-190 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) - Chiarimenti - Beni e servizi erogati in sostituzione di premi - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28 del 15 giugno 2016, par. 3

Parte terza

Giurisprudenza

- 1 [Pagina 12](#) **Accertamento**
Raddoppio dei termini - Riduzione dell'imponibile al di sotto della soglia di rilevanza penale - Irrilevanza - Cassazione, Sentenza n. 13483 del 30 giugno 2016
- 2 [Pagina 12](#) **Accertamento**
Dichiarazione integrativa a favore ex art. 2 comma 8-bis del D.P.R. n. 322/98 e a sfavore ex art. 2 comma 8 del D.P.R. n. 322/98 - Termini per l'esercizio - Cassazione, SS. UU., Sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016
- 3 [Pagina 12](#) **Imposta di registro**
Motivazione dell'avviso di rettifica - Contenuto - Cassazione, Sentenza n. 10221 del 18 maggio 2016
- 4 [Pagina 13](#) **Imposta di registro**
Motivazione dell'avviso di rettifica - Riferimento alla stima dell'UTE - Limiti di validità - Cassazione, Sentenza n. 10223 del 18 maggio 2016
- 5 [Pagina 13](#) **Imposte indirette**
Tobin tax ex art. 1 co. 492 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 - Derivati con sottostante azionario italiano - Applicabilità - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 4334/8/16 del 17 maggio 2016
- 6 [Pagina 13](#) **Imposte sui redditi**
Spese di migliorie su beni di terzi - Criteri di ammortamento - Oneri probatori - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 2908/67/16 del 16 maggio 2016
- 7 [Pagina 14](#) **Imposte sui redditi**
Detrazione per gli interventi di efficienza energetica su immobili formanti oggetto dell'attività esercitata: compete - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 4555/1/16 del 23 maggio 2016
- 8 [Pagina 14](#) **Imposte sui redditi**
Modifiche alla disciplina dei costi 'black list' - Novità della Legge di Stabilità 2016 - Inapplicabilità del favor rei - Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sentenza n. 1015/29/16 del 30 maggio 2016
- 9 [Pagina 14](#) **Imposte sui redditi**
Determinazione della plusvalenza - Limiti alla efficacia del valore accertato ai fini dell'imposta di registro introdotti dal D.Lgs. n. 147/2015 - Valenza retroattiva - Cassazione, Ordinanza n. 11543 del 6 giugno 2016
- 10 [Pagina 15](#) **Imposte sui redditi**
Certezza e determinabilità oggettiva ex art. 109, comma 1 del TUIR - Verbale di conciliazione a seguito di controversia di lavoro - La certezza dell'onere si ha con l'esecutività del verbale - Cassazione, Sentenza n. 11728 dell'8 giugno 2016

- 11 [Pagina 15](#) **Imposte sui redditi**
Compensi degli amministratori - Deducibilità se risultanti da specifica delibera assembleare - Cassazione, Ordinanza n. 11779 dell'8 giugno 2016
- 12 [Pagina 15](#) **IVA**
Holding miste - Cessione occasionale di partecipazioni - Irrilevanza ai fini del calcolo del pro rata - Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. Brescia, Sentenza n. 764/67/16 dell'8 febbraio 2016
- 13 [Pagina 16](#) **IVA**
Omessa dichiarazione - Divieto di compensazione tra il credito IVA e il debito dell'esercizio successivo - Spettanza del credito: sussiste - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 1721/44/16 del 24 marzo 2016
- 14 [Pagina 16](#) **IVA**
Possesso di beni relativi all'attività economica cessata - Imponibilità anche successivamente alla scadenza del periodo di rettifica alla detrazione - Corte di Giustizia, Sentenza C-229/15 del 16 giugno 2016
- 15 [Pagina 16](#) **IVA**
Obbligo di redigere la fattura in una determinata lingua - Illegittimità - Corte di Giustizia, Sentenza C-15/15 del 21 giugno 2016
- 16 [Pagina 17](#) **IVA**
Vendita di un edificio ad un prezzo inferiore al costo di costruzione - Diritto alla detrazione dell'IVA relativa al costo sostenuto: compete per l'intero - Corte di Giustizia, Sentenza C-267/15 del 22 giugno 2016
- 17 [Pagina 17](#) **Processo tributario**
Stato di società non operativa indicato in dichiarazione senza il pagamento delle relative imposte - Cartella di pagamento: è impugnabile nel merito quale atto impositivo - Cassazione, Sentenza n. 12777 del 21 giugno 2016
- 18 [Pagina 17](#) **Processo tributario**
Errori commessi in sede dichiarativa - Emendabilità della dichiarazione nel corso del contenzioso - Cassazione, SS. UU., Sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016
- 19 [Pagina 18](#) **Processo tributario**
Mancata risposta alla richiesta di spettanza di un'agevolazione - 'Silenzio-rifiuto': configurabilità - Cassazione, Sentenza n. 13394 del 30 giugno 2016
- 20 [Pagina 18](#) **Riscossione**
Cessione del credito da parte del cessionario dipendente da un atto di trasferimento di azienda: legittimità - Cassazione, Sentenza n. 12552 del 17 giugno 2016

Parte prima

Legislazione

1

Accertamento - Ruling

Regime dell'adempimento collaborativo - Interpello c.d. abbreviato - D.M. 15 giugno 2016

Il D.M. 15 giugno 2016, pubblicato in G.U. n. 148 del 27 giugno, contiene disposizioni attuative del c.d. interpello 'abbreviato', a cui hanno accesso i contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo, introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015 sulla 'certezza del diritto' (cfr. le nostre TNL [8/2015](#) e [4/2016](#)). Si tratta di una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali si ravvisano possibili rischi fiscali. L'interpello è definito abbreviato in quanto l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere in un termine ridotto (45 giorni) rispetto a quello ordinariamente previsto per le istanze di interpello (90 - 120 giorni). Il decreto disciplina i seguenti aspetti: (i) oggetto dell'interpello; (ii) contenuto e termini di presentazione dell'istanza; (iii) cause di inammissibilità dell'istanza; (iv) modalità e termini della risposta; (v) effetti della risposta.

2

Accertamento - Imposte sui redditi - IRAP - Ruling

Patent Box - Istanza per l'esercizio dell'opzione - Termine di presentazione della documentazione integrativa - Decorrenza - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 101754 del 27 giugno 2016

Per i contribuenti che intendono beneficiare del *Patent Box* dal periodo 2015, l'opzione e la relativa istanza di *ruling* avrebbero dovuto essere presentate entro il 31 dicembre 2015. La relativa documentazione di supporto avrebbe dovuto essere presentata entro i successivi 120 giorni, poi estesi a 150 (cfr. la nostra [TNL 3/2016](#)).

Al fine di non pregiudicare l'accesso alla procedura di accordo preventivo ai contribuenti che, in buona fede, hanno erroneamente interpretato le numerose disposizioni attuative che si sono succedute, limitatamente alle istanze di *ruling* presentate dal 1 dicembre 2015 (data di pubblicazione del Provvedimento n. 154278) al 31 dicembre 2015, il termine di 150 giorni entro cui può essere presentata la documentazione integrativa decorre dal 31 dicembre 2015 e non dalla data di presentazione dell'istanza.

3

Imposte indirette

Imposta sulle transazioni finanziarie (o Tobin Tax) - Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero crediti (c.d. 'black list') ex art. 19, comma 4, terzo periodo, D.M. 21 febbraio 2013 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 89888 del 9 giugno 2016

Il Provvedimento n. 89888 aggiorna l'elenco di Paesi con i quali sono in vigore accordi per lo scambio d'informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti erariali, ai fini della imposta sulle transazioni finanziarie (FTT o *Tobin Tax*), mediante l'inserimento della Croazia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea dal 1 luglio 2013. Il Provvedimento n. 84383 del 30 maggio aveva già aggiornato il suddetto elenco, inserendovi, a decorrere dal 1 gennaio 2016, Corea del Sud, Federazione Russa, Mauritius, San Marino (che hanno firmato accordi contro la doppia imposizione con l'Italia) e Liechtenstein (cfr. la nostra [TNL 5/2016](#)).



4

Imposte sostitutive

Credito d'imposta per i fondi pensione e le Casse di previdenza che investono nell'economia reale - Misura massima del beneficio - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 giugno 2016

La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall'articolo 1, comma da 91 a 94, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), è pari al 100 per cento dell'importo richiesto, risultante dalle domande validamente presentate nel 2016. Tale credito d'imposta è pari:

- al 9 per cento sul risultato della gestione dei fondi pensione, a condizione che il risultato stesso sia investito in attività finanziarie a medio-lungo termine, come individuate dall'art. 2 del D.M. 19 giugno 2015;
- alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, per le casse previdenziali private.

5

IVA

Definizione delle informazioni, regole tecniche, strumenti e termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici - Novità del D.Lgs. n. 127/2015 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 102807 del 30 giugno 2016

Il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 127/2015 sancisce, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti che svolgono l'attività di erogazione di beni e servizi mediante distributori automatici o 'vending machine'. Si procederà a una fiscalizzazione graduale delle vending machine, con una fase transitoria di applicazione del nuovo regime che durerà fino al 31 dicembre 2022, data entro la quale gli operatori dovranno adattare o sostituire i sistemi di raccolta dati presenti negli apparecchi in gestione (Sistemi master) per abilitarli alle nuove funzioni richieste.

Il presente Provvedimento definisce, sentite le associazioni di categoria, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica, le caratteristiche tecniche degli strumenti nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle predette disposizioni.

6

Riscossione

Proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali a favore dei contribuenti con studi di settore - D.M. 15 giugno 2016

Il Decreto del 15 giugno 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno, e in vigore dalla stessa data, dispone la proroga dei versamenti in scadenza il 16 giugno 2016 derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e unificata annuale, per il 2015. Il differimento riguarda i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del D.L. n. 331/93 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi. I suddetti soggetti potranno effettuare i versamenti:

- entro il 6 luglio 2016, senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio al 22 agosto 2016, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.



Parte seconda

Prassi

1

Accertamento - Ruling

Interpello sui nuovi investimenti - Chiarimenti - Ambito soggettivo - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 1 giugno 2016, par. 1

La Circolare n. 25 fornisce chiarimenti sul nuovo regime introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 147/2015 e attuato dal D.M. 29 aprile 2016 (cfr. la nostra [TNL 5/2016](#)).

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, la Circolare chiarisce che tra i destinatari della disciplina sono inclusi anche i soggetti che, pur non qualificandosi a priori come imprenditori, promuovano investimenti (sia nella forma dell'*asset deal* che dello *share deal*) che abbiano come 'target' un'impresa localizzata nel territorio dello Stato. Pertanto possono presentare l'istanza di interpello anche le persone fisiche diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, sono qualificabili come imprenditori.

Sono pertanto incluse anche le fondazioni bancarie, a condizione che effettuino un investimento consistente in società che riguardano i loro fini statutarie, e gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) come definiti dal D.Lgs. n. 58/98, residenti o, a condizione che siano soggetti a vigilanza, non residenti nel territorio dello Stato.

Per 'gruppi di società' sono da intendersi le aggregazioni di imprese societarie giuridicamente distinte, ma economicamente dipendenti: a tal fine, rilevano le definizioni di controllo di cui al primo comma dell'articolo 2359 del Codice Civile e di collegamento ai sensi del terzo comma della medesima disposizione. Sono altresì incluse tutte le altre forme di aggregazione fra imprese, quali reti, consorzi, *joint ventures*, distretti produttivi.

2

Accertamento - Ruling

Interpello sui nuovi investimenti - Chiarimenti - Ambito oggettivo - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 1 giugno 2016, par. 2

Il progetto di investimento deve avere le seguenti caratteristiche:

- deve realizzarsi nel territorio dello Stato;
- deve avere ricadute occupazionali significative e durature;
- deve essere di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro.

Quanto al secondo punto, in mancanza di ulteriori precisazioni da parte del Decreto attuativo, in sede di istruttoria, l'Ufficio competente dovrà operare un'analisi *case by case* alla luce della specifica attività esercitata dall'investitore. L'Ufficio potrà valutare positivamente non solo le ricadute consistenti in un incremento dei livelli occupazionali (creazione di nuovi posti di lavoro), ma anche quelle che si traducano in un mantenimento degli stessi (evitando all'impresa di procedere a licenziamenti o di ricorrere ad altri istituti con simili effetti negativi sull'occupazione), nonché, in generale, in un aumento delle prestazioni di lavoro commissionate a soggetti diversi da quelli coinvolti nel piano di investimento (si pensi, ad esempio, all'affidamento in *outsourcing* di prestazioni di servizi a società già esistenti).

In merito al terzo requisito, è onere dell'istante quantificare il valore dell'investimento e dare evidenza dei metodi da esso prescelti. Non è necessario che l'ammontare dell'investimento si realizzi in un solo periodo d'imposta, potendo il *business plan* articolarsi in più periodi.

Il decreto fornisce infine alcuni esempi di tipologie di investimento, la cui programmazione può dare accesso all'istituto dell'interpello (per es. realizzazione di nuove attività economiche).



3

Accertamento - Ruling*Interpello sui nuovi investimenti - Chiarimenti - Modalità di presentazione dell'istanza - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 1 giugno 2016, par. 3*

Ai fini della presentazione dell'istanza non sono previsti mezzi di comunicazione alternativi a quelli elencati dal decreto (consegna a mano, mediante raccomandata, mediante PEC o apposito servizio telematico predisposto dall'Agenzia), quali ad esempio il fax e la posta elettronica libera, pena l'improduttività degli effetti giuridici propri dell'interpello.

L'istanza di interpello deve essere presentata in lingua italiana, mentre la documentazione a corredo della stessa può essere inoltrata in inglese, francese, spagnolo e tedesco.

La presentazione dell'istanza non interrompe le scadenze previste da norme fiscali, per cui nel caso di adempimenti periodici (ad esempio, versamento IVA, presentazione delle dichiarazioni, etc.), il contribuente non potrà rinviare il relativo adempimento alla data in cui l'Agenzia avrà fornito risposta all'interpello.

4

Accertamento - Ruling*Interpello sui nuovi investimenti - Chiarimenti - Contenuto dell'istanza - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 1 giugno 2016, par. 4*

Rappresenta elemento costitutivo dell'istanza l'indicazione dei 'riflessi, anche in termini quantitativi, dell'investimento (...) sul sistema fiscale italiano'. In particolare l'istante deve indicare esclusivamente gli effetti sul sistema fiscale italiano direttamente ed immediatamente derivanti dallo specifico piano cui si riferisce l'istanza di interpello, non assumendo rilievo anche gli ulteriori e più generali effetti derivanti 'a cascata' dall'investimento sul sistema fiscale e sull'economia italiani.

Considerata la potenziale ampiezza dell'oggetto dell'istanza d'interpello, il contribuente è chiamato a specificare i profili di fiscalità in relazione ai quali intende ottenere la valutazione preventiva dell'Agenzia. L'interpello sui nuovi investimenti, infatti, è una peculiare tipologia di interpello che può includere richieste e investire profili propri di tutte le generali categorie di interpellati del contribuente, potendo quindi tradursi - anche cumulativamente - in un interpello ordinario, probatorio, antiabuso, disapplicativo.

5

Accertamento - Ruling*Interpello sui nuovi investimenti - Chiarimenti - Rapporti con il regime dell'adempimento collaborativo - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 25 del 1 giugno 2016, par. 10*

Il Decreto attuativo non ha previsto alcuna preclusione alla presentazione dell'interpello sui nuovi investimenti da parte dei soggetti che siano in regime di adempimento collaborativo. Pertanto, i contribuenti in *cooperative compliance*, che intendano effettuare un investimento di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 147 del 2015, potranno presentare istanza di interpello direttamente all'Ufficio della Direzione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative al regime di adempimento collaborativo.

Inoltre, per i contribuenti che si adeguino alla risposta resa in seguito all'interpello sui nuovi investimenti si prevede una facoltà di accesso al regime di *cooperative compliance* svincolato dal requisito dimensionale (in termini di ricavi o volume d'affari) ordinariamente richiesto. Vi sono casi in cui il soggetto che ha facoltà di accesso 'agevolato' alla *cooperative compliance* non coincide con il soggetto che ha materialmente presentato istanza di interpello sui nuovi investimenti (per



esempio, potrebbe trattarsi dell'impresa il cui patrimonio è oggetto dell'investimento). Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata da gruppi di società e raggruppamenti di imprese, l'istanza di accesso al regime della *cooperative compliance* deve essere presentata (i) dall'eventuale struttura, impresa residente o stabile organizzazione, costituita dal gruppo o raggruppamento di imprese per effettuare l'investimento o (ii) dall'eventuale autonomo soggetto di imposta (come avviene nel caso delle reti di imprese); negli altri casi, (iii) dovrà essere conferito il mandato speciale ad una qualsiasi delle imprese del raggruppamento.

6

Accertamento

Modifiche alla disciplina concernente l'imputazione delle ritenute a titolo di acconto - Soggetti IRES - Applicabilità del principio di cassa - Risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-08733 del 14 giugno 2016

L'articolo 22 del TUIR è diretto a favorire il sostituto consentendogli di scomputare per competenza, anziché per cassa, la ritenuta subita. L'applicazione di tale norma comporta necessariamente un disallineamento temporale tra la dichiarazione del sostituto, in cui è imputato per competenza il reddito cui la ritenuta accede, e la dichiarazione del sostituto di imposta, relativa all'anno solare in cui la ritenuta è stata operata. Costituisce comunque onere del sostituto conservare la documentazione atta a dimostrare di aver effettivamente subito la ritenuta e tenerne conto in sede di predisposizione della dichiarazione, indipendentemente dall'imputazione per competenza o per cassa della ritenuta.

Il controllo formale operato dagli uffici si basa sulla certificazione rilasciata dal sostituto e, solo ove tale certificazione non sia esibita dal contribuente, si richiede la dimostrazione del pagamento del corrispettivo al netto della ritenuta. Pertanto, il problema sollevato dagli onorevoli interroganti, relativamente alla sussistenza di presunti oneri amministrativi, appare residuale.

7

Imposte sui redditi

Disciplina dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 26 dell'1 giugno 2016

L'articolo 1, commi da 115 a 120, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

I seguenti beni possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci: (i) beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, cioè diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa; (ii) beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Non sono invece comprese le quote di partecipazione in società.

L'agevolazione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8 per cento (10,5 per cento per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione).

L'imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l'assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale applicando all'ammontare delle rendite



risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del D.P.R. n. 131/86. Nei confronti dei soci assegnatari non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 TUIR

L'agevolazione non riguarda l'IVA, per cui le assegnazioni, le cessioni e le trasformazioni agevolate sono assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie.

Il comma 121 del medesimo articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità per gli imprenditori individuali di procedere all'esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. In particolare, l'esclusione potrà interessare tutti gli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall'imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015.

La Circolare fornisce chiarimenti sulle agevolazioni sopra menzionate.



Imposte sui redditi

Premi di risultato e welfare aziendale - articolo 1 commi 182-190 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) - Chiarimenti - Tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme risultanti dalla partecipazione agli utili - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28 del 15 giugno 2016, par. 1

La Circolare n. 28, redatta dall'Agenzia delle Entrate congiuntamente con il Ministero del Lavoro, contiene i chiarimenti in merito al regime di imposta sostitutiva del 10 per cento dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, applicabile, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di importo di euro 2.000 lordi, elevato a euro 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, le disposizioni sulla detassazione di premi si applicano ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro del settore privato, di enti pubblici economici e agenzie di somministrazione.

Sono agevolati i titolari di reddito di lavoro dipendente (anche conseguito all'estero) di importo non superiore a euro 50 mila nell'anno precedente a quello oggetto di *bonus*. Sono esclusi i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente. Quanto all'ambito oggettivo, la detassazione si applica solo se in un arco temporale congruo è possibile dimostrare di aver ottenuto l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Si possono detassare anche gli utili distribuiti dalle imprese: non si deve trattare dell'attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale bensì della modalità di erogazione della retribuzione, prevista dal libro V del Codice Civile nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell'impresa, secondo la quale il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione agli utili.



9

Imposte sui redditi

Premi di risultato e welfare aziendale - articolo 1 commi 182-190 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) - Chiarimenti - Beni e servizi non soggetti a tassazione - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28 del 15 giugno 2016, par. 2

La Legge di Stabilità è intervenuta anche nel ridefinire le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto 'welfare aziendale'. Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, e che sono escluse dal reddito di lavoro dipendente.

La Legge di Stabilità ha ampliato le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, modificando le lettere f) ed f-bis) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR, e introducendo la lettera f-ter) nel medesimo comma nonché il comma 3-bis, in base al quale i *benefit* indicati nei commi 2 e 3 possono essere erogati mediante l'attribuzione di titoli di legittimazione (c.d. *voucher*).

La modifica alla lettera f) esclude dal reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 del TUIR, anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali e non solo quando siano volontariamente erogati dal datore di lavoro, uniformandone per tale aspetto la disciplina a quella prevista dalle successive lettere f-bis) ed f-ter). Qualora l'erogazione dei *benefit* dipenda da disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale compete la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall'articolo 100. Tale limite di deducibilità tuttavia permane in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.

10

Imposte sui redditi

Premi di risultato e welfare aziendale - articolo 1 commi 182-190 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) - Chiarimenti - Beni e servizi erogati in sostituzione di premi - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28 del 15 giugno 2016, par. 3

La Legge di Stabilità ha attribuito al dipendente un'ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura. La disposizione secondo cui i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata all'ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (articolo 1, comma 182, della Legge di Stabilità per il 2016);
- la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in *benefit* di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del TUIR.



Parte terza

Giurisprudenza

1 **Accertamento** *Raddoppio dei termini - Riduzione dell'imponibile al di sotto della soglia di rilevanza penale - Irrilevanza - Cassazione, Sentenza n. 13483 del 30 giugno 2016*

La soglia di rilevanza penale dell'art. 43 comma 3 D.P.R. n. 600/73, relativo al raddoppio dei termini dell'accertamento, va valutata con riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione ed effettuato l'accertamento, restando irrilevante il fatto che successivamente, a seguito dell'annullamento di una parte della pretesa tributaria (ad esempio per autotutela), sia venuto meno il superamento della soglia di punibilità e conseguentemente l'obbligo di denuncia penale, salvo che, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2011, con valutazione 'ora per allora' risulti che l'Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine di accertamento.

2 **Accertamento** *Dichiarazione integrativa a favore ex art. 2 comma 8-bis del D.P.R. n. 322/98 e a sfavore ex art. 2 comma 8 del D.P.R. n. 322/98 - Termini per l'esercizio - Cassazione, SS. UU., Sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016*

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8-bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/73 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/98.

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi a seguito di errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

3 **Imposta di registro** *Motivazione dell'avviso di rettifica - Contenuto - Cassazione, Sentenza n. 10221 del 18 maggio 2016*

Ai fini dell'imposta di registro la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione deve quantomeno enunciare i criteri astratti adottati nella determinazione del maggior valore, ancorché non vengano esplicitati gli elementi di fatto utilizzati nella loro applicazione, affinché il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, possa contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale.



4

Imposta di registro

Motivazione dell'avviso di rettifica - Riferimento alla stima dell'UTE - Limiti di validità - Cassazione, Sentenza n. 10223 del 18 maggio 2016

La rettifica del valore di un immobile ben può fondarsi sulla stima dell'UTE o di altro organismo pubblico a ciò preposto nell'ambito delle sue finalità istituzionali, ma tale stima ha lo stesso valore di una perizia di parte, facendo piena prova soltanto della sua provenienza, non anche del suo contenuto valutativo; di conseguenza, il giudice investito dell'impugnativa dell'accertamento non può considerare tale valutazione di per sé (vale a dire, in ragione del solo dato formale della sua provenienza 'pubblica') dirimente nel supportare l'atto impositivo, dovendo invece verificarne l'idoneità a superare le contestazioni del contribuente, ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi. E ciò richiede al giudice di merito di esplicitare adeguatamente le ragioni del proprio convincimento in ordine all'efficacia dimostrativa attribuibile, nell'ambito di un procedimento connotato da ampia incidenza di prove atipiche e nel quale l'Amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, alla stima allegata dall'ufficio (conformi: Cass. 9357/2015; 2193/2015; 14418/2014 ed altre).

5

Imposte indirette

Tobin tax ex art. 1 co. 492 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 - Derivati con sottostante azionario italiano - Applicabilità - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 4334/8/16 del 17 maggio 2016

L'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. *Tobin tax* ex art. 1 co. 492 della L. 24 dicembre 2012 n. 228) si applica anche ai derivati con un sottostante azionario italiano giacché sussiste una stretta relazione fra prezzo del derivato e quello del sottostante. Infatti, in base a tale relazione è possibile considerare il derivato come una forma di negoziazione 'sostitutiva' del titolo sottostante, sufficiente a giustificarne la tassazione. Inoltre i rilievi discriminatori adottati alla *Tobin tax* non sono giustificati dalla mancanza di armonizzazione comunitaria dell'imposta in questione.

6

Imposte sui redditi

Spese di migliorie su beni di terzi - Criteri di ammortamento - Oneri probatori - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 2908/67/16 del 16 maggio 2016

Premesso che il principio contabile OIC 24 dispone al n. 76 che 'l'ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore', tale criterio assume rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Tuttavia, qualora la durata dell'ammortamento degli oneri anzidetti sia stata assunta in bilancio per un periodo inferiore (5/6 anni) rispetto a quello che tiene conto del periodo di rinnovo (15 anni), le relative quote d'ammortamento sono deducibili a condizione che il contribuente dimostri, mediante dati di esperienza e studi tecnici, la minor utilità delle spese in questione.



7

Imposte sui redditi

Detrazione per gli interventi di efficienza energetica su immobili formanti oggetto dell'attività esercitata: compete - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 4555/1/16 del 23 maggio 2016

Poiché il regime di detrazione del 55 per cento ai fini IRPEF/IRES previsto per gli interventi di efficienza energetica introdotto dall'art. 1, commi da 344 a 349, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (e più volte prorogata con apposite disposizioni negli anni successivi) non è circoscritto agli interventi realizzati su beni diversi da quelli che formano oggetto dell'attività esercitata, quali risultano essere gli immobili locati da una società esercente l'attività di pura locazione (in quanto questi ultimi rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali), si deve ritenere, a differenza di quanto sostiene l'Amministrazione finanziaria, che l'agevolazione competa a pieno titolo anche in relazione agli immobili suddetti.

8

Imposte sui redditi

Modifiche alla disciplina dei costi 'black list' - Novità della Legge di Stabilità 2016 - Inapplicabilità del favor rei - Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sentenza n. 1015/29/16 del 30 maggio 2016

Sebbene, a seguito della L. n. 208/2015, sia stato abrogato il regime di deducibilità dei costi *black list*, rendendo così applicabili gli ordinari criteri di deducibilità ex art. 109 del TUIR, l'art. 1 co. 144 della medesima L. n. 208/2015 stabilisce che il nuovo regime è operante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Pertanto, non essendo possibile invocare il principio del *favor rei*, rimangono ferme le sanzioni da dichiarazione infedele in relazione ai costi in oggetto, nonostante siano mutati i criteri per la deduzione dei medesimi. Tuttavia, quanto alla misura delle sanzioni da dichiarazione infedele derivanti dal disconoscimento dei costi suddetti, è operante l'art. 3 del D.Lgs. n. 472/97. Si applica, dunque, la nuova misura della sanzione ex art. 1 del D.Lgs. n. 471/97, dal 90 per cento al 180 per cento dell'imposta, e non più dal 100 per cento al 200 per cento.

9

Imposte sui redditi

Determinazione della plusvalenza - Limiti alla efficacia del valore accertato ai fini dell'imposta di registro introdotti dal D.Lgs. n. 147/2015 - Valenza retroattiva - Cassazione, Ordinanza n. 11543 del 6 giugno 2016

Il principio di presunzione di corrispondenza del prezzo incassato a quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro deve ritenersi ormai superato alla stregua dello *ius superveniens* di cui all'art. 5, comma 30 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147 che così testualmente recita: 'Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347'. Conseguentemente quest'ultima norma, ponendosi espressamente quale norma d'interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. n. 212/2000, è applicabile retroattivamente (conforme: Cass. n. 6135/2016).



10

Imposte sui redditi

Certezza e determinabilità oggettiva ex art. 109, comma 1 del TUIR - Verbale di conciliazione a seguito di controversia di lavoro - La certezza dell'onere si ha con l'esecutività del verbale - Cassazione, Sentenza n. 11728 dell'8 giugno 2016

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, la somma dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a seguito di controversia di lavoro, conclusasi con verbale di conciliazione dinanzi al giudice del lavoro, va dedotta dal reddito imponibile nell'anno d'imposta in cui il giudice ha conferito al predetto verbale valore esecutivo, in quanto, solo dopo che il verbale è stato dichiarato esecutivo, lo stesso non è più modificabile e, quindi, gli eventuali oneri che ne derivino per una delle parti assumono il carattere della certezza, che è una delle condizioni della deducibilità fiscale (conforme: Cass., Sez. 5, n. 12788 del 19.10.2001).

11

Imposte sui redditi

Compensi degli amministratori - Deducibilità se risultanti da specifica delibera assembleare - Cassazione, Ordinanza n. 11779 dell'8 giugno 2016

Ai fini della deduzione del compenso degli amministratori di una società di capitali, qualora la sua misura non sia stabilita nell'atto costitutivo, è necessaria un'esplicita delibera assembleare (assunta anche in modo specifico nell'ambito dell'assemblea che approva il bilancio), che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio (conformi: Cass. n. 20265/2013; Cass. 22761/2014; Cass. n. 17673/2013; Cass. sez. un., 29 agosto 2008 n. 21933; Cass. n. 28243/2005).

12

IVA

Holding miste - Cessione occasionale di partecipazioni - Irrilevanza ai fini del calcolo del pro rata - Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. Brescia, Sentenza n. 764/67/16 dell'8 febbraio 2016

Ai fini del calcolo del pro rata di deducibilità dell'IVA assolta sugli acquisti non rilevano le operazioni che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa allorché le medesime non siano da considerare come svolte nell'esercizio dell'attività normalmente esercitata; rimangono pertanto non rilevanti le operazioni suddette se eseguite nell'ambito di attività occasionali o accessorie ovvero nell'ambito di attività strumentali per il perseguimento dell'oggetto dell'impresa (conforme: C.M. n. 25 del 3 agosto 1979). E certamente dette operazioni non possono essere considerate come attività proprie della società, il cui oggetto principale dell'attività è la commercializzazione di farine alimentari, ma debbono piuttosto essere qualificate come strumentali al miglior svolgimento dell'ordinaria attività esercitata in quanto al supporto di dette attività e tendenti alla più proficua realizzazione economica della medesima; e sotto tale profilo non può darsi rilievo alla loro frequenza o alla loro entità.



13

IVA

Omessa dichiarazione - Divieto di compensazione tra il credito IVA e il debito dell'esercizio successivo - Spettanza del credito: sussiste - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 1721/44/16 del 24 marzo 2016

In tema di IVA, e con riferimento alla disciplina della detrazione della eccedenza d'imposta prevista dal D.P.R. n. 633/1972, art. 30, comma 2, la tardiva presentazione della dichiarazione equivale alla sua omissione, con la conseguenza che il credito d'imposta esposto nella dichiarazione da considerare omessa non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo di detto credito in detrazione il principio di continuità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata, ai sensi del citato art. 30, comma 2, l'operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario (conformi: Cass. n. 15651/2014; v. anche Cass. n. 1845/2014, 16341/2013, 11737/2011). Per contro, sussiste il credito IVA risultante dai registri IVA vantato dal contribuente e non contestato dall'Agenzia delle Entrate nel suo ammontare.

14

IVA

Possesso di beni relativi all'attività economica cessata - Imponibilità anche successivamente alla scadenza del periodo di rettifica alla detrazione - Corte di Giustizia, Sentenza C-229/15 del 16 giugno 2016

L'articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, in caso di cessazione dell'attività economica imponibile di un soggetto passivo, il possesso di beni da parte di quest'ultimo, qualora tali beni abbiano dato diritto ad una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto al momento del loro acquisto, può essere assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e soggetta all'imposta sul valore aggiunto, se il periodo di rettifica previsto dall'articolo 187 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, è scaduto.

15

IVA

Obbligo di redigere la fattura in una determinata lingua - Illegittimità - Corte di Giustizia, Sentenza C-15/15 del 21 giugno 2016

L'articolo 35 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di un ente federato di uno Stato membro, come la Comunità fiamminga del Regno del Belgio, che imponga a tutte le imprese che hanno la propria sede di gestione nel territorio di tale ente, di redigere tutte le indicazioni presenti sulle fatture relative ad operazioni negoziali transfrontaliere solamente nella lingua ufficiale di tale ente, a pena di nullità di tali fatture, che deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.



16

IVA

Vendita di un edificio ad un prezzo inferiore al costo di costruzione - Diritto alla detrazione dell'IVA relativa al costo sostenuto: compete per l'intero - Corte di Giustizia, Sentenza C-267/15 del 22 giugno 2016

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui il soggetto passivo ha fatto costruire un edificio e lo ha venduto a un prezzo inferiore ai costi di costruzione, detto soggetto passivo ha diritto alla detrazione dell'integralità dell'imposta sul valore aggiunto assolta per la costruzione di tale edificio e non soltanto alla detrazione parziale di detta imposta, in proporzione alle parti di detto edificio che l'acquirente destina ad attività economiche. Il fatto che tale acquirente ceda gratuitamente l'utilizzo di una parte dell'edificio di cui trattasi ad un terzo non ha al riguardo alcun rilievo.

17

Processo tributario

Stato di società non operativa indicato in dichiarazione senza il pagamento delle relative imposte - Cartella di pagamento: è impugnabile nel merito quale atto impositivo - Cassazione, Sentenza n. 12777 del 21 giugno 2016

Qualora il contribuente, nel modello UNICO, abbia compilato correttamente il quadro della dichiarazione relativo alle società non operative, ma abbia ommesso i versamenti delle imposte relative, determinando così la liquidazione automatica da cui è scaturita la relativa cartella di pagamento, è consentito contestare nel merito, in sede contenziosa, la debenza dell'importo risultante dalla cartella, considerando la medesima quale atto impositivo (conforme: Cass. 22.1.2014 n. 1263 ove, in tema di IRAP, nel ricorso contro il ruolo, è stata ammessa la censura sull'autonoma organizzazione nonostante le imposte fossero state dichiarate, ma poi non versate).

18

Processo tributario

Errori commessi in sede dichiarativa - Emendabilità della dichiarazione nel corso del contenzioso - Cassazione, SS. UU., Sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016

Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 del D.P.R. n. 322/98 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/73 può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.



19

Processo tributario

Mancata risposta alla richiesta di spettanza di un'agevolazione - 'Silenzio-rifiuto': configurabilità - Cassazione, Sentenza n. 13394 del 30 giugno 2016

Può essere impugnato non solo il diniego o la revoca espressi di agevolazioni ma anche il diniego tacito delle stesse, configurandosi nella specie un 'silenzio-rifiuto'. Infatti il sistema di tutela apprestato al contribuente richiede un atto, da impugnare, impositivo in senso lato che comprende non solo il diniego espresso o tacito del diritto di rimborso, ma anche l'espressione di un procedimento che accerta e dichiara la sussistenza, in tutto o in parte, dell'obbligazione tributaria o di un suo elemento (conformi: Corte Cost. sent. n. 313 del 1985 e, sulla interpretazione estensiva della nozione di 'atto di accertamento', Cass. SS.UU. n. 661/1986). Simmetrico, rispetto al modo d'essere di tutela siffatta, è l'onere di impugnativa del contribuente. Questi è tenuto a contestare, entro l'ambito temporale stabilito a pena di decadenza, qualunque provvedimento idoneo a incidere sul rapporto tributario, comprensivo, quindi, del diniego - espresso o tacito - della esenzione ovvero della agevolazione.

20

Riscossione

Cessione del credito da parte del cessionario dipendente da un atto di trasferimento di azienda: legittimità - Cassazione, Sentenza n. 12552 del 17 giugno 2016

In tema di cessione del credito per imposte (IRPEG/IRES), l'articolo 43-bis, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che il cessionario non possa cedere il credito oggetto della cessione. Tuttavia, tale divieto è da ritenersi inoperante nel caso in cui il trasferimento del credito costituisca l'effetto di atti diversi dal negozio tipico di cessione del credito, come, ad esempio, la cessione di azienda, perfezionatasi la quale l'art. 2559 c.c. prevede il trasferimento dei crediti inerenti. Né, vista la natura eccezionale della disposizione, pare applicabile per analogia il predetto divieto a quegli atti che rivestono natura differente dal negozio tipico di cessione del credito.





Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

IT-FM-TPP@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via 1° Maggio 150/A, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Firenze

Viale Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

Piazza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

Piazza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479 - Fax 085 4429900

Roma

Piazza delle Muse 8, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

© 2016 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.